

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE 3DUE8

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA
VIA ROMA 193

Numero REA: NA - 749881

Codice fiscale: 07850190633

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2007 - Statuto completo	2
--	---

	42C60 F839F) - Consigliere alla quale verrà comunicata la	
	carica.	
	Null'altro essendovi da deliberare e, nessun altro chiedendo	
	la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo	
	le ore undici.	
	Spese e tasse del presente atto inerenti e conseguenti sono a	
	carico della società.	
	Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente verbale che,	
	presente l'assemblea, ho letto al comparente il quale da me	
	interpellato, lo dichiara in tutto conforme al vero e con me	
	Notaio lo sottoscrive e firma in margine alle ore undici e	
	minuti cinque.	
	Atto dattiloscritto ed in parte manoscritto da me Notaio su	
	due fogli occupati in facciate sei presente compresa fin dove	
	scritta.	
	FIRMATO: ANNA BORRIELLO - LUCIA DI LIETO NOTAIO - SEGUE	
	SIGILLO -	
	=====	
	Registrato a Pagani il 29 maggio 2007 al n.2060	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	COOPERATIVA SOCIALE 3DUE8	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE SEDE DURATA	
	ART. 1	
	E' costituita ai sensi della legge 381/91 una Società	
	6	

	cooperativa sociale denominata COOPERATIVA SOCIALE 3DUE8.	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le	
	disposizioni in materia di società a responsabilità limitata,	
	in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2519, u.c., cod.	
	civ..	
	Qualora ai sensi di legge la società dovrà essere	
	disciplinata dalle disposizioni in materia di società per	
	azioni dovranno essere adottate le necessarie modifiche al	
	presente statuto sociale.	
	ART.2	
	La società ha sede in San Giuseppe Vesuviano (NA).	
	La società potrà istituire sedi secondarie, filiali,	
	depositi, uffici amministrativi e comunque locali destinati	
	all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che	
	all'estero.	
	ART.3	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato	
	scioglimento nei modi e termini di legge.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	ART.4	
	La società ha scopo mutualistico e non di lucro.	
	Ai sensi dell'art. 1, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, la	
	società intende perseguire l'interesse generale della	
	7	

	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso:	
	A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	B) lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al	
	seguente art. 5 del presente statuto finalizzato	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	La cooperativa intende, altresì, assicurare ai propri soci,	
	attraverso la gestione in forma associata dell'attività	
	lavorativa, le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali nel rispetto delle norme contenute nel presente	
	Statuto e nel Regolamento Interno, nonché delle leggi in	
	materia.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i	
	soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi	
	compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento	
	giuridico, fermo restando quanto previsto per i "soci	
	volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381.	
	La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci,	
	che presteranno la loro opera in forma subordinata od in	
	altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.	
	Le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, legge 8	
	novembre 1991, n.ro 381, devono costituire almeno il 30%	
	8	

	(trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie	
	della cooperativa stessa. La condizione di persona	
	svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente	
	dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla	
	riservatezza.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla	
	cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia, fermo restando quanto	
	previsto per i "soci volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre	
	1991, n.ro 381.	
	La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con	
	terzi, fermo restando il carattere di mutualità prevalente.	
	Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge	
	381/1991, ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. e trans.	
	cod. civ., la presente cooperativa sociale è considerata	
	cooperativa a mutualità prevalente.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano,	
	nonché di stimolare la collaborazione tra le cooperative con	
	finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei	
	cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di	
	emarginazione, coordinando l'attività tra le cooperative	
	stesse in modo da renderle più produttive ed incisive sul	
	tessuto sociale, di realizzare servizi di supporto e di	
	9	

	consulenza tecnica nella gestione dei servizi integrati.	
	La Cooperativa può dunque aderire ad organismi economici o	
	sindacali che si propongono iniziative mutualistiche,	
	cooperativistiche, di lavoro e di servizi.	
	L'adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dal	
	consiglio di amministrazione.	
	I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti	
	allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e	
	soci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e	
	approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.	
	La Cooperativa, a mezzo dell'organo amministrativo, chiederà	
	l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative nella sezione	
	Cooperative a mutualità prevalente - categoria Cooperative	
	Sociali.	
	ART. 5	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa	
	ha come oggetto: promuovere, progettare, organizzare, e/o	
	gestire direttamente e/o mediante la stipula di convenzioni	
	con istituzioni scolastiche ed altri enti pubblici e privati	
	e/o mediante la partecipazione a gare di appalto indette da	
	amministrazioni pubbliche e private:	
	a) centri di aggregazione, centri polieducativi, case	
	10	

	famiglia, nidi, centri specializzati, scuole laboratori,	
	centri di recupero per minori, donne con minori, tossico	
	dipendenti ed alcolizzati, vittime del disagio sociale,	
	anziani e persone sole;	
	b) iniziative culturali, ludico ricreative, di	
	socializzazione ecc. in ospedali, ospedali pediatrici, case	
	di cura, carceri, centri sociali, case di accoglienza. per	
	minori e/c anziani	
	c) strutture logistiche e le dotazioni strumentali necessarie	
	per l'espletamento della terapia fisica e riabilitativa;	
	d) centri di mediazione familiare e sociale, anche online,	
	per minori, adulti e famiglie in crisi, con sostegno	
	psicologico, pedagogico, e psicoterapeutico;	
	e) prestazioni abilitative, riabilitative ed assistenziali	
	nei confronti di soggetti con handicap motori, psichici e	
	sensoriali, sia in campo infantile sia nei confronti di	
	adulti ed anziani, sia presso il domicilio dell'utente, che	
	presso case di cura, di riposo e comunità	
	f) programmi di educazione psicomotoria, rieducazione	
	psicomotoria, terapia psicomotoria, tecniche di rilassamento	
	per adulti, anziani e minori gn iniziative, progetti ed	
	azioni, per diffondere l'affido e l'adozione di minori	
	g) iniziative, progetti ed adozioni, per diffondere l'affido	
	e l'adozione di minori	
	h) attività di orientamento scolastico e formazione	
	11	

	professionale, rivolte sia a soggetti normodotati che	
	disabili i cui programmi terranno conto delle disabilità	
	specifiche di ogni soggetto;	
	i) servizi in particolare a favore degli anziani, dei minori,	
	di donne e dei soggetti a rischio di emarginazione sociale,	
	sia sotto forma di attività create sul territorio, quali	
	assistenza domiciliare, prestazioni infermieristiche,	
	riabilitative, di segretariato sociale, di servizi integrati,	
	servizi di animazione socio culturale, servizi di turismo	
	sociale, soggiorni vacanze e studio, attività sportive e	
	trasporti, che sotto forma di strutture centralizzate quali i	
	centri diurni, case famiglia, day assistance per persone in	
	crisi e in riabilitazione, ludoteche;	
	j) servizi di sostegno educativo e rieducativo, counseling,	
	relazioni d'aiuto, attività integrative, di animazione e di	
	laboratori di psicomotricità, di logopedia, di musicoterapia,	
	di rilassamento, di arteterapia, di danza e movimento nonché	
	linguistici, teatrali, fotografici, informatici e di cinema	
	k) svolgere attività di orientamento scolastico e	
	professionale e di formazione per giovani e adulti sulle	
	tematiche del mercato del lavoro e sulle esigenze formative	
	ad esso connesse;	
	l) realizzare iniziative particolari rivolte a giovani ad	
	adulti portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali,	
	emarginati e a rischio di emarginazione, onde favorirne l	
	12	

	integrazione, l'inserimento ed il reinserimento sia nella	
	società che nella realtà produttiva;	
	m) svolgere attività di formazione professionale e	
	socializzazione per giovani e adulti destinate al primo	
	inserimento lavorativo e reinserimento lavorativo;	
	n) svolgere attività lavorativa nei settori del giardinaggio,	
	florovivaistico, restauro ambientale, educazione ambientale,	
	agriturismo, ecologia ambientale, attività agricole, gestire	
	la manutenzione e la custodia di parcheggi e immobili,	
	spiagge, parchi ed ogni cosa relativa al verde pubblico;	
	o) assumere lavori di pulizia di edifici, appartamenti,	
	negozi, musei, mostre nonché aree in genere;	
	p) assumere lavori nei settori artigianali quali: vetri	
	d'arte, e restauro vetrate artistiche, strumenti musicali,	
	serigrafia, tipografia, litografia, cartotecnica, legatoria,	
	copisteria, grafica, fotografia, produzione video,	
	informatica, muratura, falegnameria, ceramica, pelletteria,	
	riparazione noleggio e commercio biciclette.	
	q) servizi nel settore pubblico e privato della ristorazione,	
	quali gestione di bar ed altri esercizi commerciali anche nel	
	settore turistico, ricreativo, culturale e sportivo, catering.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	enti pubblici e privati, direttamente che indirettamente	
	anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste	
	nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	13	

	provviste disposte dalla unione europea, dallo stato, dalla	
	regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati	
	interessati allo sviluppo della cooperazione e dell'economia	
	sociale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, al sensi della legge 31.01.92,	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari	
	ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La Cooperativa pu aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III SOCI	
	ART. 6	
	I soci si distinguono in:	
	14	

	a) "SOCI COOPERATORI".	
	Il numero dei "soci cooperatori" è illimitato e variabile ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei "soci	
	cooperatori" diviene inferiore a quello stabilito dalla	
	legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un	
	anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere	
	posta in liquidazione.	
	b) "SOCI VOLONTARI"	
	I "soci volontari" prestano la loro attività gratuitamente.	
	I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione	
	del libro dei soci e devono essere in numero non superiore	
	alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa.	
	Possono essere soci:	
	- le persone fisiche, di ambo i sessi che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata	
	acquisizione della necessaria capacità di agire per atto	
	dell'Autorità Giudiziaria o per legge.	
	Essi devono avere o essere in grado di acquisire una	
	professionalità attinente alla natura dell'attività	
	esercitata dalla cooperativa e, per la loro effettiva	
	capacità di lavoro, attitudine o specializzazione, devono	
	poter partecipare direttamente ai lavori dell'attività	
	sociale ed attivamente operare al suo esercizio ed al suo	
	sviluppo.	
	15	

	Nel rispetto delle prescrizioni di legge, possono essere soci	
	anche:	
	- i lavoratori tecnici ed amministrativi in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della società;	
	- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa.	
	Ogni socio per il fatto della sua partecipazione alla	
	cooperativa, si obbliga ad osservare le norme del presente	
	statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate	
	dagli organismi sociali.	
	I soci sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro	
	nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e	
	secondo quanto previsto negli appositi regolamenti.	
	Ciascun socio deve altresì astenersi dal tenere comportamenti	
	che impediscano alla cooperativa di riporre affidamento nella	
	sua attitudine personale e professionale a partecipare	
	all'attività sociale e al conseguimento degli scopi sociali.	
	La cooperativa al fine di stimolare lo spirito di previdenza	
	e di risparmio dei soci potrà istituire una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta di prestiti, limitata ai soli soci e esclusivamente	
	16	

	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La raccolta di prestiti presso soci potrà comunque avvenire	
	nei limiti previsti dall'art. 11, 3° comma, D.Lgs. 1	
	settembre 1993, n. 385, e relative delibere di attuazione	
	adottate dal C.I.C.R., e comunque nel rispetto delle norme di	
	legge.	
	La remunerazione dei prestiti sociali non può essere	
	superiore a quella stabilita dalle leggi in materia per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.	
	E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	ART. 7	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	"socio cooperatore", titolare di un ulteriore rapporto di	
	lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da appositi regolamenti interni, redatti dall'organo	
	amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci ai sensi	
	di legge.	
	I regolamenti interni potranno definire altresì i parametri	
	di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza	
	dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	I regolamenti interni potranno definire inoltre le misure da	
	adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento	
	17	

	nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate	
	dalle leggi.	
	I regolamenti interni dovranno definire comunque la tipologia	
	dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma	
	alternativa, con i soci lavoratori; essi dovranno contenere	
	in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3 aprile	
	2001, n. 142, e dovranno essere depositati entro trenta	
	giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del	
	lavoro competente per territorio.	
	I regolamenti interni potranno prevedere la riduzione	
	dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o	
	indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale	
	temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento	
	definitivo degli organici della Cooperativa. Gli stessi	
	regolamenti interni stabiliranno il termine decorso il quale	
	il socio lavoratore, assente per infermità per periodi	
	continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo	
	indeterminato.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro	
	a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio	
	lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al	
	lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci lavoratori con	
	pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la	
	Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto	
	all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure di dipendenti	
	18	

	in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di	
	aziende o altre eventualità analoghe.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al	
	primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà	
	l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in	
	cui sia consentito dalla disciplina vigente.	
	E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed	
	assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle	
	vigenti leggi in materia.	
	Nei medesimi regolamenti saranno altresì disciplinate le	
	prestazioni di lavoro dei "soci volontari" e i parametri e le	
	modalità di rimborso delle spese da essi effettivamente	
	sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 4 della legge	
	381/1991.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali, ai sensi del sopracitato art. 4 della legge	
	381/1991.	
	ART. 8	
	Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta dalla quale	
	dovranno risultare:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice	
	19	

	fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda	
	dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in	
	Italia;	
	b) l'indicazione della categoria di socio cui intende	
	appartenere e della effettiva attività svolta, della	
	eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in	
	conformità con il presente statuto e con gli appositi	
	regolamenti, che esaminerà, riconoscendo espressamente nella	
	domanda di averne preso visione;	
	c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di	
	legge e di statuto;	
	d) nel caso di persona svantaggiata ai sensi dell'art. 4,	
	legge n.ro 381/1991, alla domanda dovrà essere allegata la	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione	
	dalla quale risulti la condizione di persona svantaggiata.	
	Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:	
	- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora	
	determinato dall'Assemblea dei soci;	
	- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	20	

	- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e	
	allo stato dell'attività svolta, secondo le esigenze in atto	
	e secondo quanto previsto dai regolamenti interni e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro soci.	
	Il nuovo socio dovrà sottoscrivere la quota di capitale da	
	versare nei termini previsti dal presente statuto, mentre il	
	rimborso delle spese amministrative e l'eventuale	
	sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori	
	nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	21	

	soci.	
	ART. 9	
	Le quote sociali sottoscritte in denaro potranno essere	
	versate a rate e precisamente:	
	- almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della	
	sottoscrizione;	
	- il rimanente nei termini stabiliti dall'organo	
	amministrativo salva, comunque, la facoltà di ciascun socio	
	di effettuare anticipatamente l'intero pagamento della quota	
	sottoscritta.	
	In ogni caso l'intero versamento dovrà essere completato	
	entro la chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il relativo sovrapprezzo quote dovrà essere versato	
	contestualmente all'atto della sottoscrizione.	
	Le disposizioni che precedono si applicano anche alle	
	sottoscrizioni di capitale effettuate dai soci durante la	
	vita della società.	
	Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento	
	delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte	
	degli amministratori, essere escluso a norma del combinato	
	disposto degli artt. 2531 e 2533, cod. civ..	
	ART. 10	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con	
	la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Ciascun socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni	
	22	

	variazione dei dati previsti dal presente articolo.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE	
	ART. 11	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte,	
	e negli altri casi previsti dalla legge.	
	ART. 12	
	Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla	
	legge e comunque quando:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi	
	di ordine familiare e personale, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato,	
	autonomo o di altra natura sia stato risolto ad iniziativa	
	della cooperativa o la prestazione sia stata sospesa per	
	indisponibilità di occasioni di lavoro.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al tribunale.	
	23	

	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i	
	rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 13	
	L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge e dal presente statuto, può aver luogo:	
	1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	3) nei casi previsti dall'art. 2286, cod. civ.;	
	4) nei casi previsti dell'art. 2288, primo comma, cod. civ..	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 14	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	24	

	liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo seguente.	
	ART. 15	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso della quota di capitale da essi effettivamente	
	versata, cui aggiungere i dividendi eventualmente maturati e	
	deliberati e non riscossi, nonché le somme ad essi	
	eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a	
	norma del successivo art. 19, e da cui dedurre	
	proporzionalmente le eventuali perdite imputabili a capitale.	
	La liquidazione non comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato.	
	Il rimborso della quota, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido, dovrà essere eseguito	
	entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto	
	bilancio di esercizio.	
	In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli	
	eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata,	
	si matura nella misura, con le modalità e nei termini	
	previsti dal presente articolo.	
	I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto,	
	25	

	dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno	
	dalla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli	
	aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina	
	di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute a riserva.	
	In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e	
	degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali	
	fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento	
	approvato dalla Assemblea.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	26	

	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 16	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore ad euro 25 (venticinque) né di valore superiore ai	
	limiti di legge, nel rispetto della disposizione di cui	
	all'art. 2525 cod. civ.;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti	
	a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai	
	soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti,	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;	
	e) dagli altri fondi o accantonamenti costituiti a copertura	
	di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	f) dalla riserva costituita con gli avanzi di gestione e da	
	ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita della società né in caso di scioglimento della	
	società medesima.	
	Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la	
	cooperativa con il suo patrimonio.	
	ART. 17	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	27	

	dell'atto costitutivo.	
	La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento ai sensi dell'art. 2524, 3° co., cod. civ.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata dagli amministratori.	
	L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà	
	avvenire mediante conferimenti in danaro, di beni in natura,	
	di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo,	
	suscettibile di valutazione economica, nel rispetto dei	
	limiti di legge al riguardo.	
	TITOLO VI	
	CESSIONE QUOTE	
	ART. 18	
	Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto	
	verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli	
	amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	28	

	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	Il tutto nel rispetto delle norme di legge.	
	TITOLO VII	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 19	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato	
	patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa,	
	secondo i criteri stabiliti dalla legge. Gli amministratori	
	redigono altresì la relazione di cui all'art. 2428, cod.	
	civ., indicando specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari,	
	in conformità con il carattere cooperativo della società.	
	L'organo amministrativo è tenuto ad ogni altro adempimento	
	contabile previsto dalla legge.	
	Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è	
	presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni dalla	
	sopradetta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal	
	29	

	secondo comma dell'art. 2364, cod. civ; in questi casi gli	
	amministratori segnalano nella relazione prevista	
	dall'articolo 2428, cod. civ., le ragioni della dilazione.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia	
	durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento;	
	b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente	
	maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla	
	costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalle	
	Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela	
	del movimento cooperativo ai sensi della legge 59/1992;	
	c) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà	
	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che,	
	verrà stabilita dalla Assemblea che approva il bilancio, e	
	che non potrà essere superiore, all'interesse dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato. In ogni caso non potranno	
	essere distribuiti dividendi in misura superiore alla ragione	
	dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente	
	30	

	versato;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti	
	dall'art. 2545-quinquies, 3° co., cod. civ., e comunque nei	
	limiti previsti dalle leggi in materia per il mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.	
	I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto	
	tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della	
	società è superiore ad un quarto;	
	potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli	
	utili.	
	E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per	
	la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente	
	approvato dalla Assemblea dei soci in base a quanto disposto	
	dai regolamenti interni ai sensi della lettera d), primo	
	comma, dell'art. 6, legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d) ed e), che la	
	totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella	
	lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a).	
	La stessa assemblea che approva il bilancio può deliberare la	
	erogazione ai soci cooperatori, a titolo di ristorno, di un	
	ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al	
	30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi	
	31	

	complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2	
	dell'art. 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive	
	eventuali modifiche, ai sensi e secondo le modalità di legge.	
	Il ristorno di cui sopra compete ai soci cooperatori in	
	proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno	
	prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati	
	dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità	
	di trattamento.	
	Qualora fossero emessi strumenti finanziari nel rispetto	
	delle norme di legge, è comunque vietata la remunerazione	
	degli strumenti finanziari offerta in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi.	
	TITOLO VIII	
	ASSEMBLEE	
	ART. 20	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dall'atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra	
	indicate ai sensi di legge.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
	32	

	della quota posseduta.	
	ART. 21	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.	
	ovvero mediante consultazione scritta.	
	Tuttavia, esse devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con	
	richiamo alle materie di cui ai nn. 4 e 5 del secondo	
	comma dell'art. 2479 c.c., nonché nel caso previsto dal	
	quarto comma dell'art. 2482 bis, ovvero quando lo richiedano	
	uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci, e	
	comunque in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	ART. 22	
	Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante	
	consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal	
	quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è	
	prelavorato da uno o più amministratori o da almeno un terzo	
	dei soci. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con	
	comunicazione a mezzo:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel	
	domicilio risultante dal libro dei soci oppure	
	- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci	
	rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta	
	elettronica notificato alla società ed annotato nel libro	
	33	

	soci.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il	
	testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa	
	visione dal socio interpellato.	
	Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso	
	per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od	
	altrimenti approvandolo per iscritto.	
	La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci	
	siano stati interpellati e almeno più della metà dei soci	
	aventi diritto di voto abbiano espresso e comunicato alla	
	società il proprio consenso alla decisione proposta nel	
	termine previsto nel testo della decisione che dovrà comunque	
	non essere superiore ad 8 (otto) giorni.	
	In caso di consultazione scritta la comunicazione alla	
	società del consenso dei soci alla decisione può avvenire	
	anche a mezzo fax.	
	ART. 23	
	L'assemblea deve essere convocata in tutti i casi previsti	
	dalla legge.	
	L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della	
	sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano.	
	L'assemblea è convocata da uno o più amministratori o da	
	almeno un terzo dei soci.	
	La convocazione è effettuata mediante:	
	- lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni	
	34	

	prima dell'adunanza, nel domicilio risultante nel libro soci,	
	ovvero	
	- mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e	
	sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto	
	termine.	
	La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo,	
	giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se	
	l'assemblea non è stata convocata in conformità alle	
	precedenti disposizioni, purchè ad essa partecipino tutti i	
	soci, ai sensi di legge, e tutti gli amministratori e	
	sindaci, - questi ultimi se nominati -, siano presenti o	
	informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si	
	opponga alla trattazione dell'argomento.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare con delega scritta, anche non	
	autenticata, ai sensi e nel rispetto delle norme di legge in	
	materia, ed in ossequio alle quali la relativa documentazione	
	è conservata agli atti sociali.	
	ART. 24	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, -	
	qualora la società sia gestita da un Consiglio di	
	Amministrazione -, dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di	
	35	

	quest'ultimo, dal Vice-Presidente. In caso di loro mancanza,	
	l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli	
	intervvenuti.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio,	
	designato nello stesso modo, salvo il caso cui il verbale	
	venga redatto da un Notaio.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai	
	sensi di legge.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere	
	dato conto nel verbale.	
	ART. 25	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentino più della metà dei soci aventi	
	diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi	
	previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo	
	2479, cod. civ., con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentino più della metà dei soci aventi diritto di voto,	
	salve le diverse maggioranze inderogabilmente richieste dalla	
	legge.	
	TITOLO IX	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	ART. 26	
	36	

	La società è amministrata:	
	a) o da un Amministratore Unico	
	b) o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un	
	minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo quanto	
	determinato dall'assemblea all'atto della nomina.	
	L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di	
	Amministrazione sono nominati dall'Assemblea e alla carica	
	possono essere nominati anche persone che non siano soci.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci	
	iscritti nel libro soci, ai sensi di legge e nel rispetto	
	dell'art. 2542, 2° co. c.c..	
	Gi Amministratori restano in carica per tutto il tempo che	
	verrà stabilito all'atto della nomina e quindi anche a tempo	
	indeterminato e sono rieleggibili.	
	Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in	
	qualsunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo,	
	salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei	
	danni se non ricorra una giusta causa, ai sensi di legge.	
	ART. 27	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un	
	compenso.	
	I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti	
	all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea.	
	L'Assemblea dei soci potrà deliberare la corresponsione agli	
	37	

	amministratori di indennità di fine rapporto, determinandone	
	l'ammontare, e in tale caso la società provvederà ad	
	accantonare in apposito fondo i relativi importi. Il tutto	
	nei limiti e con le modalità della vigente normativa in	
	materia.	
	ART.28	
	La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo.	
	Esso Organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza	
	di legge o del presente statuto sia riservato alla decisione	
	dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge,	
	può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi	
	membri determinandone i limiti della delega.	
	ART.29	
	La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte	
	ai terzi ed in giudizio spettano:	
	- all'Amministratore Unico ovvero - se la società è gestita	
	da un Consiglio di Amministrazione -	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso	
	di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente;	
	- agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle	
	rispettive deleghe. L'Organo Amministrativo può nominare	
	procuratori per determinati atti o categorie di atti.	
	ART.30	
	38	

	Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il	
	Presidente e, eventualmente, il Vice-Presidente, - che	
	sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o	
	impedimento -, se questi non sono nominati dall'Assemblea.	
	Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate	
	con metodo collegiale.	
	Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della	
	società, sia altrove, purchè nel territorio dello Stato,	
	tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o	
	quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri	
	con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere	
	nell'ordine del giorno.	
	La convocazione è effettuata mediante:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun	
	amministratore, e sindaco se nominato, almeno cinque giorni	
	prima dell'adunanza, ovvero	
	- mediante lettera consegnata a mano agli amministratori	
	stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro	
	per ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora	
	- mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviati	
	agli amministratori, e ai sindaci se nominati, almeno cinque	
	giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax,	
	o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.	
	L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e	
	l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del	
	39	

	giorno.	
	Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le	
	formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione qualora siano presenti tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la	
	presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.	
	Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.	
	E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si	
	tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione	
	che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia	
	loro consentito seguire la discussione ed intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
	Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera	
	tenuto nel luogo, che in tal caso può essere anche	
	all'estero, ove si trovano il Presidente ed il Segretario	
	della riunione, onde consentire la redazione e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	TITOLO X - CONTROLLI	
	ART. 31	
	Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure	
	qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di	
	Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un	
	40	

	Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2	
	(due) supplenti nominati con decisione dei soci.	
	Il Collegio sindacale esercita il controllo contabile e	
	vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in	
	particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento.	
	I requisiti dei sindaci, la loro durata in carica e la	
	retribuzione degli stessi, nonché il funzionamento	
	dell'organo di controllo e i relativi poteri e doveri, sono	
	disciplinati dalle norme di legge in materia.	
	E' fatta salva la nomina di ogni altro organo di controllo	
	che fosse previsto da norme inderogabili di legge.	
	ART. 32	
	In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione	
	hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	TITOLO XI	
	MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO.	
	ART. 33	
	Le modificazioni dell'atto costitutivo, la trasformazione, la	
	fusione, la scissione, della società sono disciplinate dalle	
	41	

	norme di legge in materia.	
	TITOLO XII	
	LIQUIDAZIONE	
	ART. 34	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà	
	ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487	
	cod. civ..	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, saranno devoluti ai fondi	
	mutualistici per la produzione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO XIII	
	CLAUSOLA ARBITRALE	
	ART. 35	
	Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci	
	e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, e	
	nelle quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, e che siano comunque compromettibili	
	ai sensi di legge, relativamente al rapporto sociale sono	
	devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri,	
	tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio	
	competente per territorio in ragione della sede sociale, che	
	dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla	
	richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il	
	42	

	soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la	
	nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al	
	Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del	
	Collegio Arbitrale.	
	La sede dell'arbitrato sarà in	
	Il collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo	
	diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria	
	competenza e del procedimento, le norme del codice di	
	procedura civile e delle leggi speciali in materia.	
	TITOLO XIV	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 36	
	L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci che	
	determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica e ogni altro regolamento previsto	
	dalla legge; compete all'assemblea dei soci approvare,	
	modificare o abrogare detti regolamenti.	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice	
	civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità	
	prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli	
	(divieto di distribuzione delle riserve tra i soci	
	cooperatori), (destinazione dell'utile, remunerazione	
	strumenti finanziari) e (devoluzione del patrimonio residuo)	
	43	

44